



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 31/03/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 2/1/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 5/1/2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.117,80, a titolo di "commissioni bancarie" non maturate;
- gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di estinzione del contratto;
- la refusione delle spese legali, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni accessorie atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI e confermato dall'orientamento consolidato dell'Arbitro e della giurisprudenza di legittimità;
- la non ripetibilità delle commissioni bancarie e finanziarie, in quanto non previste in contratto e del premio assicurativo, onere sostenuto integralmente dall'intermediario;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.



Pertanto chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

In linea con il predetto orientamento, il Collegio ritiene doversi riconoscere natura *up front* alle commissioni accessorie previste nel contratto di finanziamento, trattandosi di una remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Esse quindi vanno restituite in proporzione agli interessi come innanzi precisato alla stregua del computo di cui alla tabella che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	8,07%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,85%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.863,00	€ 1.117,80 <input type="radio"/>	€ 742,48 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 742,48
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 742,48
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

In definitiva, va accertato il diritto della ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 742,48, oltre interessi dalla data del reclamo.

Stante il carattere seriale del ricorso non possono essere riconosciute le spese di assistenza difensiva come da consolidato orientamento del Collegio.

Ugualmente da disattendere appare, infine, la richiesta di rivalutazione monetaria, non essendo dubbia la natura "ab origine" pecuniaria del credito vantato dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 742,48, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS